



**COMUNE DI CASALGRASSO**  
**Provincia di Cuneo**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE N.51**

**OGGETTO: Determinazione indennità di funzione mensile ai membri della Giunta Comunale per l'anno 2022.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **undici** del mese di **novembre** alle ore 10:30, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, con appositi avvisi, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Presente
<b>1. DONETTO Giovanni</b>	Sindaco	Sì
<b>2. CHIAVAZZA Giovanni</b>	Assessore	Sì
<b>3. BOARINO Alessandro</b>	Assessore	No Giust.

Totale Presenti:        2  
 Totale Assenti:        1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale PEZZINI Dott.ssa Roberta

Il Signor **DONETTO Giovanni**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

## **Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 11/11/2021.**

### **L A G I U N T A C O M U N A L E**

**Richiamato** l'art. 82 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento amministrativo degli Enti Locali" che prevede la determinazione di una indennità di funzione per gli Amministratori Locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

**Il successivo** comma 8 dell'articolo 82 sopra generalizzato dispone che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata senza maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23.08.1988 n. 400 sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali nel rispetto di criteri e parametri predeterminati;

**Preso atto** che la Gazzetta Ufficiale in data 13.05.2000 Serie Generale n. 100 pubblica il Decreto del Ministero dell'Interno 04.04.2000 n. 119 "Regolamento recante norme per la determinazione della misura della indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali";

**Rammentato** che il Ministero dell'Interno con propria circolare 05.06.2000 pubblicata sulla G.U. Serie Generale 17.06.2000 n. 140 ha diramato le relative istruzioni;

**Richiamata** la tabella A allegato al Decreto 04.04.2000 n. 119 che contempla per i Comuni con una popolazione compresa da 1001 a 3000 abitanti una indennità di funzione per il Sindaco nella misura ordinaria di Euro 1.446,08 suscettibile di modificazioni in aumento o in diminuzione;

**Visto** l'art. 57-quater del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19.12.2019, n. 157, che ha introdotto il comma 8-bis al menzionato art. 82, il quale dispone che la misura dell'indennità di funzione di cui al medesimo art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

**Visti** i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57- quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

**Dato atto** che, come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, in caso di rinuncia all'indennità di funzione da parte del Sindaco essendo la quota di contributo statale vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge, i Comuni sono tenuti a restituire l'importo allo Stato;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 luglio 2020 avente ad oggetto: "*Incremento*

*dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di Sindaco nei Comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3000 abitanti";*

**Preso** atto che il summenzionato Decreto Ministeriale, stabilisce che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni fino a 3000 abitanti, è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85% della misura stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti;

**Dato atto** che la norma è chiaramente formulata con riguardo ai soli Sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti in linea con la ratio di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative negli enti di ridotte dimensioni demografiche e stimolare l'esercizio di tale "manus publicum" nelle situazioni di particolare gravosità del ruolo e delle responsabilità del Sindaco, come nel caso di enti di limitate disponibilità finanziarie e organizzative;

**Richiamata** la propria precedente deliberazione n. 61 del 13/11/2020 avente ad oggetto: "Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti - determinazioni." con la quale si stabiliva di incrementare la misura dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 14/11/2019, portando dunque la stessa ad € 1.067,73 mensili e di dare atto che tale incremento è interamente coperto dal contributo ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministero dell'Interno del 23.07.2020;

**Considerato** che l'art. 4 del D.M. 4 Aprile 2000 n. 119 prevede per la figura del Vice Sindaco e per gli Assessori Comunali (Comuni con una popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti) una indennità mensile di funzione pari rispettivamente al 20% e al 15% di quella prevista per il Sindaco, ai sensi dello stesso decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata;

**Ritenuto** di dovere determinare la misura delle indennità di funzione agli amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

**Visto** il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, precludendo pertanto la possibilità di aumentare in modo facoltativo le indennità di funzione dei sindaci, presidenti della provincia, assessori e presidenti dei consigli e stabilendo che l'erogazione del gettone di presenza è subordinata all'effettiva presenza;

**Visto** il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82;

**Atteso** che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012 ha ritenuto che l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della finanziaria 2006 che disponeva una riduzione del 10 % rispetto a quanto percepito al 30 settembre 2005;

**Ritenuto** di quantificare come segue l'ammontare delle indennità mensili di funzione nel rispetto dei parametri previsti per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti:

<b>SINDACO</b>	<b>Euro 1.067,73</b>
<b>VICE-SINDACO</b>	<b>Euro 260,30</b>
<b>ASSESSORE</b>	<b>Euro 195,22</b>

**Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.**

Visto lo statuto comunale;

Dato atto che la competenza a deliberare in materia di adeguamento delle indennità di funzione di Sindaco e degli assessori spetta all'Organo esecutivo dell'Ente, in base a quanto disposto dall'art.82, comma 11, del D.Lgs,267/2000 e s.m.e.i.;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente responsabile di servizio;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

## **D E L I B E R A**

1) Di formalizzare al Funzionario Responsabile la volontà politica inerente la quantificazione delle indennità mensili di funzione da corrispondere agli Amministratori Comunali per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 come segue:

<b>SINDACO</b>	<b>Euro 1.067,73</b> (€ 900,00 + € 167,73 parziale incremento d.m. 23/07/2020)
<b>VICE-SINDACO</b>	<b>Euro 260,30</b> (pari al 20% dell'importo previsto dal D.M. 119/2000 decurtato del 10%)
<b>ASSESSORE</b>	<b>Euro 195,22</b> (pari al 15% dell'importo previsto dal D.M. 119/2000 decurtato del 10%)

**Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.**

2) Di demandare a successiva determinazione da assumersi a cura del responsabile, l'impegno della spesa derivante dall'applicazione del presente provvedimento e la verifica del compenso effettivo spettante sulla base della posizione lavorativa del ricoprente la carica.

3) Di applicare alle sopra indicate indennità le disposizioni previste dall'art. 82 del T.U. n. 267/2000.

Con successiva unanime votazione, il presente provvedimento viene reso immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 del D. Lgs.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmati.

**IL SINDACO**  
**F.to : DONETTO Giovanni**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to : PEZZINI Dott.ssa Roberta**

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **16/11/2021** ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

Casalgrasso, lì 16/11/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to: PEZZINI Dott.ssa Roberta**

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva **in data 11-nov-2021**

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

X      è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to: PEZZINI Dott.ssa Roberta**

---

E' copia conforme all'originale.

Casalgrasso, lì 16/11/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**PEZZINI Dott.ssa Roberta**